

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 23/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di aver stipulato con decorrenza dal maggio 2013, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, poi estinto anticipatamente nel maggio 2019 dopo la scadenza di n. 73 delle 120 rate originariamente previste. Dopo aver esperito infruttuosamente la fase del reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all'ABF per ottenere un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo i principi dettati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 (cd. sentenza "Lexitor"), chiedendo in particolare il rimborso di spese, commissioni ed oneri pagati all'intermediario o non ancora maturati al momento dell'estinzione, per complessivi € 870,48, oltre agli interessi legali, con decorrenza dal reclamo.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario resistente, per quanto qui rileva, ha confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 73; in via preliminare, ha chiesto al Collegio di disporre, in applicazione dell'art. 274 c.p.c., la riunione del presente procedimento con altro già instaurato dalla medesima parte ricorrente in relazione ad un diverso rapporto, per ragioni di connessione; con riferimento al contratto in analisi, ha dato atto di aver offerto al ricorrente, in sede di riscontro al reclamo, la somma di € 169,30; ha affermato che il comportamento tenuto in sede di estinzione anticipata risulta del tutto conforme alle istruzioni tempo per tempo ricevute dall'organo di vigilanza, sulle quali ha peraltro fondato il proprio legittimo affidamento; ha



sostenuto l'inapplicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore; ha eccepito la natura *up front* delle "Commissioni di intermediazione", precisando che il relativo importo è stato integralmente versato al mediatore intervenuto, come attestato dalla fattura e dall'evidenza di pagamento allegati alle controdeduzioni; ha eccepito la natura *up front* delle "Commissioni di attivazione"; ha dato atto di aver già rimborsato al ricorrente, in sede di estinzione anticipata, la somma di € 608,96 a titolo di "Commissioni di gestione", calcolata secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS e che l'adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente; ha infine eccepito la natura *up front* delle "Spese di istruttoria". L'intermediario ha pertanto chiesto, in via preliminare, di disporre la riunione dei due ricorsi sopra menzionati in quanto aventi ad oggetto lo stesso *petitum*, afferente il rimborso dei costi accessori non goduti per effetto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti contratti dal medesimo soggetto; in via principale, di rigettare tutte le richieste avanzate con il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo; in via subordinata, di limitare quanto dovuto all'importo già offerto in sede di reclamo, pari ad € 169,30; in via di ulteriore subordine, di decurtare dal diverso importo individuato quanto già rimborsato alla cliente a titolo di commissioni pari ad € 608,96.

Il ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

Il Collegio,

- ritenuto preliminarmente che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la riunione del presente procedimento con l'altro, già pendente, menzionato dall'intermediario resistente, in quanto le ragioni fatte valere in rapporto a ciascun contratto sono diverse, anche solo sotto il profilo quantitativo, e richiedono dunque di essere trattate separatamente;

- richiamati i principi dettati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 (cd. sentenza "Lexitor"), la quale ha stabilito che l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*";

- ritenuto che, sulla questione relativa alla diretta applicabilità della sentenza "Lexitor" anche ai rapporti privatistici interni a tutti gli stati membri, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha fugato ogni dubbio, giustamente osservando che "*poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva. Infatti l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, "pari"*



all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "pari" a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che "comprende" esattamente le medesime voci"; traendone la corretta conclusione per cui "non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125-sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche";

- rilevato che, sul piano applicativo, la medesima decisione 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; (ii) "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";

- ritenuto pertanto che, per l'equa riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il cliente abbia diritto, in generale: 1) alla restituzione della quota parte non maturata dei costi recurring, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue, conformemente a quanto stabilito da tempo dai Collegi ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); 2) alla restituzione dei costi up-front secondo il diverso criterio della curva degli interessi in base al piano di ammortamento;

- atteso che nelle voci da rimborsare alla parte ricorrente rientrano anche le provvigioni riconosciute alla rete di vendita (nel caso di specie denominate "Commissioni relative alle attività svolte dall'intermediario del credito"), in quanto dal quadro normativo disegnato dalla Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla sentenza "Lexitor", emerge chiaramente il diritto del cliente/consumatore di rivolgersi al solo intermediario per ottenere l'equa riduzione del costo totale del credito, essendo irrilevanti, nei suoi confronti, i rapporti fra l'intermediario e la propria rete distributiva (e fatto salvo ovviamente il diritto per l'intermediario medesimo, nella propria libertà imprenditoriale, di regolare opportunamente tali rapporti o di recuperare eventuali somme versate a terzi attraverso le opportune azioni di rivalsa all'interno della rete distributiva);

- ritenuto pertanto che, dall'esame della documentazione in atti, alla stregua dei criteri suenunciati e tenuto conto dei rimborsi parziali pacifici fra le parti, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari ad € 820,50, arrotondati ad € 821,00, come

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riassunto dalla tabella qui di seguito riportata, redatta con esplicita distinzione fra costi *up-front* e costi *recurring*:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	39,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	17,00%

rate pagate	73	rate residue	47	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	17,00%	76,50		76,50
Commissioni di attivazione				865,20	Recurring	39,17%	338,87		338,87
Commissioni di gestione				2.240,41	Recurring	39,17%	877,49	608,96	268,53
Costi di intermediazione				803,40	Upfront	17,00%	136,59		136,59
Totale				4.359,01					820,50

- considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente, con decorrenza dal reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 821,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA